



COMUNE DI MONDOLFO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO SULLE ARMI E SULLE ATTREZZATURE SPECIALI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

INDICE

<u>CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO, TIPO DI ARMI E DI ATTREZZATURE SPECIALI</u>	3
<u>ART. 1 - Disposizioni generali</u>	3
<u>ART. 2 - Tipo delle armi in dotazione</u>	3
<u>ART. 3 - Tipo delle attrezzature speciali in dotazione</u>	3
<u>ART. 4 - Numero delle armi e delle munizioni in dotazione</u>	3
<u>ART. 5 - Numero delle attrezzature speciali in dotazione</u>	4
<u>CAPO II - MODALITÀ DI PORTO</u>	4
<u>ART. 6 - Servizi svolti con armi</u>	4
<u>ART. 7 - Servizi svolti con attrezzature speciali</u>	4
<u>ART. 8 - Esenzioni dal porto</u>	5
<u>ART. 9 - Assegnazione dell'arma di ordinanza</u>	5
<u>ART. 10 - Assegnazione delle attrezzature speciali</u>	5
<u>ART. 11 - Modalità di porto dell'arma</u>	5
<u>ART. 12 - Modalità di porto delle attrezzature speciali</u>	5
<u>ART. 13 - Servizi di collegamento e rappresentanza</u>	6
<u>ART. 14 - Missioni esterne</u>	6
<u>CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI</u> ..	6
<u>ART. 15 - Operazioni di prelevamento e versamento</u>	6

<u>ART. 16 - Doveri dell'assegnatario</u>	<u>6</u>
<u>ART. 17 - Custodia delle armi, delle munizioni e delle attrezzature speciali</u>	<u>7</u>
<u>ART. 18 - Conservazione delle chiavi</u>	<u>7</u>
<u>ART. 19 - Registri obbligatori</u>	<u>7</u>
<u>ART. 20 - Prescrizioni per la sicurezza</u>	<u>8</u>
<u>CAPO IV - ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO</u>	<u>8</u>
<u>ART. 21 - Addestramento al tiro.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 22 - Addestramento all'uso degli strumenti di autotutela.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 23 - Caratteristiche dello spray antiaggressione</u>	<u>9</u>
<u>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 24 - Norme integrative e di rinvio</u>	<u>9</u>
<u>ART. 25 - Entrata in vigore.....</u>	<u>9</u>

CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO, TIPO DI ARMI E DI ATTREZZATURE SPECIALI

ART. 1 - Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.
2. La detenzione, il porto e l'uso delle armi in dotazione sono regolati dal presente Regolamento, nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
3. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
4. Il comportamento doloso o colposo in violazione al presente Regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

ART. 2 - Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico od a rotazione di modello compreso nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo.
2. Per i soli servizi di guardia d'onore e rappresentanza, in occasione di feste o funzioni pubbliche, è ammessa la dotazione della sciabola, limitatamente agli Ufficiali ed agli addetti al servizio. In tali occasioni, gli Ufficiali indossano la sciarpa azzurra prevista per Ufficiali delle FF.AA. e di Polizia.

ART. 3 - Tipo delle attrezzature speciali in dotazione

1. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente o ufficiale di P.G. ha in dotazione una coppia di manette.
2. Il personale di Polizia Locale di cui al presente articolo può essere inoltre dotato di presidi di autotutela quali spray irritante, sfollagente – mazzetta di segnalazione ed altri presidi individuali o di reparto finalizzati alla sicurezza personale in ottemperanza alle norme sulla sicurezza del lavoro.
3. Le attrezzature speciali descritte in questo articolo costituiscono dotazione personale.

ART. 4 - Numero delle armi e delle munizioni in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2, comma 1, in dotazione al Corpo, è composto dal numero di pistole equivalente al numero di appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S.

2. Qualora l'organico del Corpo diminuisca temporaneamente, per congedi di quiescenza, dimissioni, mobilità o altre simili ragioni, al fine di evitare un danno economico all'Ente di appartenenza, il Comandante dispone il "congelamento" delle armi di cui al comma precedente venute in soprannumero fino al ristabilimento della dotazione organica di personale e comunica il provvedimento al Prefetto e al Sindaco.
Qualora l'Amministrazione riduca la dotazione organica del personale appartenente al Corpo, entro dodici mesi dalla deliberazione, il Comandante provvede alla alienazione delle armi di cui al comma precedente divenute in soprannumero.
3. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2, comma 3, in dotazione al Corpo, può essere composto dal numero di sciabole necessarie all'espletamento dei servizi di rappresentanza.
4. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia, e comunque non inferiore alla somma dei proiettili necessari al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva, più cento pezzi.
5. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 TULPS, le armi acquistate per la dotazione degli addetti del Corpo, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

ART. 5 - Numero delle attrezzature speciali in dotazione

1. Il numero complessivo delle attrezzature speciali di cui all'art. 3, nonché il numero degli altri presidi di sicurezza individuale, deve essere almeno pari al numero del personale di polizia appartenente al Corpo.

CAPO II - MODALITÀ DI PORTO

ART. 6 - Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino comandati ad operare, gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di P.S., svolgono tutti i servizi istituzionali di polizia loro demandati da leggi o regolamenti portando con sé l'arma in dotazione; in particolare, ai sensi dell'art. 20 del D.M. 145/1987, sono prestati in armi i servizi esterni di vigilanza, i servizi di protezione della Casa Comunale e del Comando, i servizi notturni e quelli di pronto intervento e di ordine pubblico.
2. Sono pure svolti con armi i servizi di collaborazione con le altre forze di polizia, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART. 7 - Servizi svolti con attrezzature speciali

1. Tutti i servizi effettuati fuori dalla sede del Comando di Polizia Locale devono essere resi portando con sé la coppia di manette in affidamento.
2. Le altre attrezzature speciali di cui al presente Regolamento, nonché gli altri dispositivi individuali di sicurezza, sono portati dagli operatori di polizia secondo necessità e indossati sempre proporzionalmente alle condizioni di rischio affrontate.

ART. 8 - Esenzioni dal porto

1. Con provvedimento anche verbale del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi e delle attrezzature speciali quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.
2. L'esenzione dal porto può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani, ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

ART. 9 - Assegnazione dell'arma di ordinanza

1. L'arma d'ordinanza, dotata di due caricatori e delle relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualifica di agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.
2. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino di riconoscimento dell'appartenente al Corpo, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.

ART. 10 - Assegnazione delle attrezzature speciali

Le attrezzature speciali di cui all'art. 3 sono assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo, in possesso delle qualità richieste dal presente Regolamento, con provvedimento del Comandante.

ART. 11 - Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato.
2. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, in questo caso l'arma è portata in modo non visibile.
3. Parimenti, l'arma è portata in modo non visibile nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 65/86, l'appartenente al Servizio sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse né delle munizioni.
5. È fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
6. È assolutamente vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone.

ART. 12 - Modalità di porto delle attrezzature speciali

1. Le manette sono portate, in apposita custodia, sistemata alla cintura ovvero al cinturone esterno alla divisa.
2. Lo sfollagente – mazzetta di segnalazione è normalmente tenuto a disposizione sul veicolo di servizio; durante i servizi appiedati è portato sul fianco mediante apposito anello di aggancio alla cintura od al cinturone.

3. Lo spray di autotutela, contenuto in apposita custodia balistica, è portato alla cintura o al cinturone esterno alla divisa.
4. Gli altri strumenti di autotutela sono portati ed utilizzati seguendo le prescrizioni impartite dal Comandante con proprio ordine di servizio.
5. Durante i servizi espletati in abiti borghesi è fatto divieto di portare lo sfollagente.

ART. 13 - Servizi di collegamento e rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio di appartenenza dagli agenti di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.
2. Agli agenti di P.S., ai quali l'arma sia stata affidata in via continuativa, il porto è consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, nonché dal proprio domicilio o dal luogo di servizio per raggiungere il Poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni periodiche e viceversa.

ART. 14 - Missioni esterne

1. I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale di appartenenza, per soccorso in caso di calamità e disastri, per contingenze eccezionali e temporanee ovvero per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia in particolari occasioni stagionali sono effettuati con l'arma e le attrezzature speciali in dotazione.
2. Il Sindaco comunica al Prefetto di Pesaro ed Urbino e quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi e la durata presumibile della missione.

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI

ART. 15 - Operazioni di prelevamento e versamento

1. L'arma e le attrezzature speciali sono prelevate presso il Comando a seguito di provvedimento di assegnazione di cui al capo II.
2. I materiali di cui al comma precedente devono essere immediatamente riconsegnati al Comando quando sia revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.
3. Deve altresì essere immediatamente riconsegnata al Comando l'arma per la quale sia intervenuto motivato provvedimento che ne vieti il porto.
4. In caso di assenza dal servizio superiore a tre giorni per qualsiasi motivo, il consegnatario ha facoltà di depositare l'arma nella cassaforte di reparto.
5. Il Comandante cura che le operazioni di cui ai commi precedenti siano annotate negli appositi registri di cui all'art. 19.

ART. 16 - Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente al Corpo al quale l'arma o l'attrezzatura è stata assegnata in via continuativa deve:
 - a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma o dell'attrezzo e le condizioni in cui si trovano;
 - b. custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste;
 - d. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - e. fare immediata denuncia al Comando in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di sue parti, delle munizioni ovvero di alcuna delle attrezzature speciali.
2. L'affidatario dell'arma dovrà, in particolare:
 - a. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia con colleghi;
 - b. evitare di depositare armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi o le momentanee interruzioni di questi ultimi, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
 - c. nell'abitazione riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di estranei, di minori o di incapaci di intendere e di volere;
 - d. evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - e. segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente pulita ed in efficienza;
 - f. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - g. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

ART. 17 - Custodia delle armi, delle munizioni e delle attrezzature speciali

1. Le armi, le munizioni e le attrezzature speciali non assegnate e quelle di riserva in dotazione al Corpo sono custodite in cassaforte.
2. Le funzioni di consegnatario dei materiali di cui al presente articolo sono svolte dall'agente designato dal Comandante come Consegnatario

ART. 18 - Conservazione delle chiavi

Le chiavi della cassaforte in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate a cura e sotto la responsabilità dell'agente designato dal Comandante come Consegnatario.

ART. 19 - Registri obbligatori

1. Il consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri:
 - a. Registro di carico e scarico, contenente: data dell'operazione; quantità del materiale; elementi identificativi; provenienza; destinazione; eventuali annotazioni in caso di riparazione presso armerie specializzate;
 - b. Registro di prelevamento e versamento, contenente: data dell'operazione, elementi identificativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione.

2. I registri di cui al comma precedente possono essere tenuti anche su supporto informatico purché la stampa possa avvenire in tempo reale e contenga tutti gli elementi indicati in questo articolo.

ART. 20 - Prescrizioni per la sicurezza

1. Le armi devono essere prelevate e versate scariche.
2. Le operazioni di carico e scarico delle armi devono essere eseguite in luogo isolato, così come le operazioni di pulizia e comunque lontano dal locale in cui sono conservate le armi; a dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario dell'arma.
3. Le munizioni, assegnate in via continuativa agli appartenenti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ovvero ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
4. Le munizioni in dotazione al Corpo, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni cinque anni.
5. Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento ovvero conferite ad armerie autorizzate al ritiro.

CAPO IV - ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

ART. 21 - Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che provengano da altro Corpo o Servizio di polizia nel quale abbiano acquisito tale addestramento, e devono eseguire ogni anno un ciclo di esercitazioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato.
2. Il conseguimento annuale del Certificato di maneggio armi o di attestato, rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente e costituisce rinnovo annuale del provvedimento di assegnazione dell'arma, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.M. 145/1987.
3. Per i fini di cui al presente articolo, il Comandante provvede all'iscrizione degli addetti di cui al comma 1 ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale.
4. In aggiunta alla frequenza della sessione annuale obbligatoria, è facoltà del personale di cui al comma 1, cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi, durante il periodo autorizzato, al poligono di cui al comma 2, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio, da sostenere in tale caso a proprie spese.

ART. 22 - Addestramento all'uso degli strumenti di autotutela

1. L'affidamento, il porto e l'uso degli altri presidi di autotutela devono essere preceduti da formazione istruttoria acquisita durante i corsi regionali di formazione od aggiornamento professionale ovvero da formazione istruttoria acquisita presso il Corpo di Polizia Locale.

ART. 23 - Caratteristiche dello spray antiaggressione

1. Lo spray antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere quelle consentite per legge ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.
2. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.
3. La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così come dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - Norme integrative e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. Interno 4 marzo 1987, n. 145 s.m.i., e di ogni altra legge o disposizione vigente in materia.

ART. 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale e sarà comunicato al Ministero dell'Interno, tramite l'Ufficio Territoriale del Governo.

=====

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 27.07.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- Pubblicato all'Albo Pretorio on – line dal 18.08.2017 al 02.09.2017;
- Ripubblicato all'Albo Pretorio on – line dal 03.09.2017 al 18.09.2017.